



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 425 del 18-07-2026

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 91 DEL 18-07-2026

Oggetto: Ricorso per Decreto Ingiuntivo finalizzato al recupero di somme indebitamente percepite promosso dal Comune di Valle Castellana nei confronti del Sig. "...omissis..." dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno. - Assunzione impegno di spesa in favore dello Studio Legale Avv.ti Scarpantoni, con sede in Teramo (TE).

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di luglio, il Responsabile del servizio Di Saverio Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.07.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.12.2025, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 30.12.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 in data 31.03.2026 esecutiva, è stato approvato il PIAO 2026/2028;

Visto che con deliberazione G. C. n. 51 del 16.07.2026, che si intende per integralmente trascritta, con la quale questo Comune, dava atto che sussistono i presupposti per procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal Sig. [REDACTED], a seguito di sentenza

pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona Seconda Sezione Civile n. 1493/2025 n. cronologico 1221/2025 in data 17.12.2025, che ammontano ad € **30.622,58**, a titolo di Contributo per l'Autonoma Sistemazione (C.A.S.), e procedere mediante ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale competente, chiedendo l'emissione di un provvedimento monitorio in quanto, dall'accertamento contenuto nella sentenza, il credito vantato dal Comune appare assistito da prova scritta idonea ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., essendo fondato:

- sul provvedimento comunale di revoca del beneficio;
- sulla documentazione attestante le somme erogate;
- sull'accertamento giudiziale definitivo contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Ancona;
- sulla conseguente insussistenza del diritto del beneficiario a trattenere gli importi percepiti.

Il sig. ██████, infatti, era proprietario, già anteriormente agli eventi sismici, di un'altra unità abitativa ubicata in Comune limitrofo e che, pertanto, difettava dei requisiti richiesti dalla disciplina emergenziale per la prosecuzione dell'erogazione del beneficio;

Considerato che nella medesima sentenza sono state accolte le ragioni giuridiche sollevate dallo Studio Legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni per conto del Comune di Valle Castellana;

Dato atto che con la medesima deliberazione veniva ri-conferito mandato per l'assistenza e la difesa del Comune di Valle Castellana allo studio legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni, con sede in Teramo Via Torre Bruciata – 64100 Teramo (TE), P.Iva 01824250672, al quale veniva delegata ogni facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno in difesa del Comune fino alla definitiva risoluzione della lite;

Considerato che l'assistenza a codesto Studio Legale è giustificata dal fatto che nella precedente causa dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e alla Corte di Appello di Ancona, gli Avv.ti Scarpantoni hanno difeso il Comune di Valle Castellana, vittoriosamente, per cui gli stessi conoscono già la controversia in questione;

Visto il preventivo inviato dallo Studio Legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni in data 07.07.2026 prot. n. 4848 della somma complessiva di € **685,00** (valori tariffari minimi), oltre spese accessorie Iva, spese generali e spese vive, e così per un totale di € **1.285,50**, il quale si ritiene congruo per la controversia in oggetto che si allega;

Ritenuto, onde evitare duplicazioni procedurali, di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € **1.285,50** comprensivo di oneri di legge e spese generali, al Cap 138 "Spese per liti arbitraggi, consulenza a tutela ragioni comune";

Visto il CIG: BC7243FC82, appositamente acquisito sulla nuova piattaforma Anac PCP;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L.;

DETERMINA

01. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
02. Di dare atto che con deliberazione G. C. n. 51 del 16.07.2026, che si intende per integralmente trascritta, con la quale questo Comune, dava atto che sussistono i presupposti per procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal [REDACTED], a seguito di sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona Seconda Sezione Civile n. 1493/2025 n. cronologico 1221/2025 in data 17.12.2025, che ammontano ad € 30.622,58, a titolo di Contributo per l'Autonoma Sistemazione (C.A.S.), e procedere mediante ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale competente, chiedendo l'emissione di un provvedimento monitorio in quanto, dall'accertamento contenuto nella sentenza, il credito vantato dal Comune appare assistito da prova scritta idonea ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., essendo fondato:
 - sul provvedimento comunale di revoca del beneficio;
 - sulla documentazione attestante le somme erogate;
 - sull'accertamento giudiziale definitivo contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Ancona;
 - sulla conseguente insussistenza del diritto del beneficiario a trattenere gli importi percepiti.[REDACTED] infatti, era proprietario, già anteriormente agli eventi sismici, di un'altra unità abitativa ubicata in Comune limitrofo e che, pertanto, difettava dei requisiti richiesti dalla disciplina emergenziale per la prosecuzione dell'erogazione del beneficio;
03. Di assumere apposito impegno di spesa per la liquidazione delle spese legali e di tutti gli oneri professionali inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento, in favore dello studio legale Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni, con sede in Teramo Via Torre Bruciata – 64100 Teramo (TE), P.Iva 01824250672;
04. Di imputare la spesa complessiva pari ad € **1.285,50** comprensivo di oneri di legge e spese generali, al Cap 138 “Spese per liti arbitraggi, consulenza a tutela ragioni comune”, bilancio 2026, mediante apposito prospetto che segue:

1	ANNO	CODICE BILANCIO		
	2026	01.02- 1.03.02.11.006		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	138		SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE	€ 1.285,50
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp.			(bilancio comunale)

05. Di dare atto che la presente Determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile di area finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;
06. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente Determinazione il Responsabile di Area esprime anche parere favorevole circa la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 – bis del T.U.E.L.;
07. Di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023. che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giovanni Di Saverio;
08. Di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 comma 9, lettera e) della legge n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali nei confronti del responsabile del servizio e del procedimento e di tutti i dipendenti e partecipanti alla procedura;
09. Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio Comunale on line;
10. Di trasmettere la presente Determinazione al responsabile di area finanziaria;
11. Di dare atto che la seguente somma verrà liquidata non appena il professionista depositerà apposita fattura per il servizio offerto.

Impegno N. 192 del 21-07-2026 a Competenza CIG BC7243FC82	
5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 138 / Articolo SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE	
Causale	Ricorso per Decreto Ingiuntivo finalizzato al recupero di somme indebitamente percepite promosso dal Comune di Valle Castellana nei confronti del Sig. ...omissis... dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno. - Assunzione impegno di spesa in favore dello Studio Legale Avv.ti Scarpantoni, con sede in Teramo (TE).
Importo 2026	Euro 1.285,50
Beneficiario	1714 STUDIO LEGALE ASS. CARLO E LUCA SCARPANTONI

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Saverio Giovanni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 21-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni